



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

In persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5573 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 412 del 2015 e vertente

TRA

██████████ (c.f. ██████████) **in qualità di titolare della ditta individuale** ██████████ rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, alla Via ██████████

-ATTORE/OPPONENTE-

E

██████████ s.p.a.,(c.f. ██████████) incorporante ██████████ S.p.a. in forza di atto del 26/3/2021, a rogito del Notaio ██████████ notaio in Milano (rep. 16080/racc. 8638) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dagli avv.ti ██████████ ed ██████████ , ed elettivamente domiciliata in Catanzaro ██████████ presso l'avv. ██████████

CONVENUTA/OPPOSTA-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 412 del 2015

Conclusioni delle parti:

Come da atti e verbali di causa

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ██████████ nella sua qualità di titolare della ditta ██████████ ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 412/2015 con il quale il tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 23.937,52, oltre interessi come richiesti in ricorso fino al soddisfo ed oltre le spese del procedimento monitorio, in favore di ██████████ a titolo di saldo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.06.2011 n. 004/01006322 che prevedeva l'erogazione della somma di € 25.000,00 da rimborsare mediante n. 60 rate mensili , posticipate ed a tasso fisso del 6,55% annuo, come da contratto regolarmente sottoscritto, oltre interessi di





mora in ragione del tasso applicato al finanziamento e maggiorato di due punti percentuali.

1.1. Occorre precisare che con note conclusionali i procuratori di parte opposta davano atto della fusione per incorporazione, in virtù di atto a rogito del Notaio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di Brescia del 2.2.2017, della [REDACTED] [REDACTED] S.p.a., in [REDACTED] in forma abbreviata anche solo [REDACTED] con effetto giuridico dal 20.2.2017; Per l'effetto di tale fusione, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] BANCA) è subentrata nei rapporti giuridici, attivi e passivi, già di titolarità della Banca incorporata [REDACTED] [REDACTED] S.p.a.). Successivamente con atto del 26/3/2021, a rogito del Notaio [REDACTED] [REDACTED] notaio in Milano (rep. 16080/racc. 8638), con decorrenza 12/4/2021 [REDACTED] S.p.A.” si è fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.” che, ai sensi dell'art. 2504bis c.c., è subentrata— ipso iure - in tutti i rapporti, anche processuali. (doc.4 comparsa conclusionale).

1.2. A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto preliminarmente che in relazione alle rate di mutuo, la Banca cessionaria avrebbe applicato un tasso di interesse eccedente il tasso di usura, avendo applicato agli interessi convenuti a tasso fisso del 6.55% una maggiorazione di due punti percentuali a titolo di interessi di mora superando così i limiti di legge, con conseguente nullità del contratto o delle clausola n. 4 in esso contenuta ed in forza dell'art 1815, 2° co. c.c. in base al quale “ *se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”, non era tenuta a corrispondere alla Banca gli interessi richiesti.

1.3. Si è costituita la Banca [REDACTED] s.p.a. per chiedere il rigetto della proposta opposizione, insistendo nelle richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Alla prima udienza del 07/06/2016 il giudicante ha accolto la richiesta di concessione della provvisorietà del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha concesso alle parti il termine per effettuarlo rinviando alla udienza del 13.12.2016. Il tentativo di mediazione, puntualmente espletato da parte opponente, non ha tuttavia sortito esito positivo, sicché alla predetta udienza venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI° co. c.p.c.

Alla udienza del 20/06/2017 parte opponente eccepiva la circostanza che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettasse a parte opposta, sicché la mancata comparizione della Banca all'incontro, imponeva la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva trattenuta in decisione su tale eccezione, e con ordinanza del 3.07.2018, il giudice ritenendo che parte onerata ad attivare il procedimento di mediazione fosse l'opponente, e che solo la mancata presentazione della mediazione determinasse l'improcedibilità, rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.





Alla udienza del 23 ottobre 2018 il giudice, in assenza di prova dello sconfinamento della soglia usura fissava rinvio per la precisazione delle conclusioni.

2. L'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata.

Sulla pretesa applicazione di un tasso di interesse ultralegale.

A detta di parte attrice/opponente, il contratto di finanziamento concluso con la [REDACTED] [REDACTED] prevedeva l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, non fornendo tuttavia parte attrice alcun supporto probatorio a conferma di quanto asserito.

Per tali motivi, l'eccezione in parola si deve considerare come *tamquam non esset*.

Giova qui ricordare come univoca giurisprudenza ritenga che una contestazione, per avere rilievo giuridico, debba essere precisa e circostanziata, non potendosi risolvere in una mera frase di stile (cfr. Cass. Civ. n. 5356/2009).

Il Giudice romano, sul punto, ha statuito che *“ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudice ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa”* (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233, cit.).

Pertanto, come supportato da copiosa giurisprudenza di merito, le allegazioni e/o contestazioni generiche debbono ritenersi inammissibili (cfr. sul punto, Trib. Latina, 28 agosto 2013)

Parte attrice, infatti, si limitava a contestare in maniera meramente schematica sui presunti vizi del contratto di finanziamento in oggetto, senza fornire la minima giustificazione alla base dei propri assunti.

Ed invero, per verificare il rispetto o meno della soglia usura, occorre:

- a) Individuare il TAEG previsto con il contratto di finanziamento;
- b) Confrontare il TAEG pattuito con le soglie pubblicate dalla Banca d'Italia nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato.

Ciò chiarito, occorre rilevare che il predetto contratto di finanziamento, prevedeva un tasso fisso del 6,55% annuo ed oltre gli interessi di mora in ragione del tasso applicato al finanziamento e maggiorato di due punti percentuali, portando quindi il tasso effettivo ad 8,55, poiché il contratto è stato sottoscritto in data 10.06.2011, occorre fare riferimento alle soglie comunicate dalla Banca d'Italia relativamente al secondo trimestre 2011.

Nel trimestre in considerazione, Banca d'Italia aveva individuato, per le operazioni rientranti nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie, ed alle Imprese”, un tasso effettivo globale medio del 11,09 che, aumentato del 50%, arriva al tasso soglia del 16,63 %. Ebbene, nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, ossia il 10.09.2011 e quindi da tenere in considerazione il terzo trimestre 2011, il tasso di mora (**8,55%**) era da ritenere sotto il tasso soglia, posto che in tale periodo il tasso medio era del 10,96 ed il **tasso soglia era del 17,70** (cfr. Doc. 5 parte opposta) .





Appare pertanto di tutta evidenza come il TAEG contrattualmente previsto, pari al 8,55 % sia inferiore al tasso soglia previsto da Banca d'Italia per il trimestre di riferimento (17,70 %).

Alla luce delle suesposte circostanze, il credito della banca deve ritenersi provato e l'opposizione rigettata e per l'effetto, deve essere confermato il predetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo.

3. Giova ancora una volta soffermarsi sulla eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente secondo cui la domanda di mediazione che secondo recente giurisprudenza (Cass. n. 19596 del 18.09.2020) è posta a carico di parte opposta, non essendo stata esperita dalla stessa ma da parte opponente determinerebbe l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto ove tra l'altro parte opposta non ha neanche presenziato alla seduta in mediazione .

Ebbene l'eccezione deve respingersi atteso che la domanda di mediazione su disposizione del giudice del 07/06/2016 era stata posta a carico delle parti non menzionando se tale incombente fosse posto a carico di parte opposta o di parte opponente sicchè quest'ultima attivandosi diligentemente ed avendone la facoltà, ha provveduto a tale incombente onde non incorrere nella sanzione dell'improcedibilità che non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì l'opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo (Trib. Firenze, 21.4.2015). Va disattesa, quindi l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che tale ipotesi ricorre unicamente ove la mediazione non sia stata esperita e non anche, come nel caso in esame, sia stata esperita da parte opponente, rendendo, con ciò, soddisfatta la condizione di procedibilità, non rilevando, pertanto, il recente arresto di legittimità, che è successivo alla definizione della procedura di mediazione.

Peraltro la mancata comparizione dell'opposto dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall'opponente, non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione. Tale conseguenza, infatti, non rientra fra quelle previste per la mancata comparizione dall'art. 8, comma 4-bis d.lgs. n. 28/2010, che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c..

La Cassazione ha, infatti, precisato che *“l'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità”*, ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (cfr. Cass. n. 20975/2017) che, nel caso di specie, manca.





Tuttavia, considerato che pacificamente l'opposto non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere condannato a versare all'Erario l'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (pari ad € 23.937,52), diminuiti del 50% in ragione della qualità delle parti e del grado di difficoltà della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.

4.1. Con separato decreto contestuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, viene liquidato il compenso professionale al solo difensore della parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma non anche a carico della parte risultata vittoriosa non potendo addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa (Cass. 8388/2017).

P.Q.M.

Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.412/2015.
- condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 1.698,50 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al versamento all'Entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Catanzaro, 11/05/2023

Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale

